

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 27 aprile 1998, n. 4270.

Rientra nei casi di incompatibilità di cui all'art. 3, primo comma, n. 6), della L. 154/1981 colui che ha provveduto al pagamento del solo capitale e non anche degli interessi morativi.

Omissis.

La Corte di appello aveva ritenuto che la causa di incompatibilità, consistente nell'inadempimento del debito, non era stata rimossa nemmeno dopo la chiusura del contenzioso davanti al CO.RE.CO., perché, nonostante il regolare pagamento della somma indicata nell'ordinanza sanzionatoria, sarebbe residuo un debito connesso agli interessi moratori maturati sulla somma dovuta.

Gli interessi di mora, però, non sono dovuti quando il ritardo nell'inadempimento dipenda da causa non imputabile al debitore, com'era nella specie, considerato che: a) il Comune, dopo aver irrogato la sanzione a carico del ... con provvedimento dell'8 febbraio 1993, aveva accolto, con nota dell'8 ottobre 1993, l'istanza di riesame del procedimento sanzionatorio da quest'ultimo presentata il 7 aprile 1993, con la conseguenza che la sanzione doveva ritenersi, se non implicitamente revocata, quantomeno sospesa sino alla conclusione del procedimento di riesame; b) il ..., con nota del 30 ottobre 1996 aveva comunicato al Comune l'avvenuto pagamento della sanzione dichiarando espressamente di restare in attesa di conoscere l'ammontare di eventuali somme residue non indicate nell'ordinanza sanzionatoria. Il Comune aveva riscontrato tale nota solo il 3 aprile 1997, comunicando l'importo degli interessi moratori, corrisposti dal ... con versamento del 14 aprile 1997.

Quanto alla nota dell'Ufficio Tecnico del Comune del 27.11.1996, contenente il prospetto di calcolo dagli interessi, prodotta in giudizio da controparte e richiamata dalla Corte di merito a sostegno della presunta persistenza del debito, ad essa non poteva riconnettersi alcuna rilevanza probatoria o sostanziale, trattandosi di un mero atto interno dell'amministrazione, mai comunicato al ricorrente, che aveva natura istruttoria e endoprocedimentale.

Omissis.

6.3. Tuttavia, con il pagamento del capitale non si è esaurita la posizione debitoria del ... nei confronti del Comune, restando dovuti gli interessi moratori ex art. 1224 c.c., che sono stati versati solo il 14 aprile 1997, e cioè a circa sei mesi dalla notifica del ricorso ex art. 9 bis, e quindi al di là di un termine che possa ritenersi "congruo" ai fini della rimozione della causa di incompatibilità.

Né può condividersi la tesi del ricorrente, secondo cui il ritardo nel pagamento della sanzione irrogata non sarebbe a lui imputabile per le due ragioni esposte con il terzo motivo di ricorso, e cioè a seguito dell'accoglimento da parte del Comune dell'istanza di riesame del procedimento sanzionatorio e della mancata comunicazione, da parte del Comune, prima del 3 aprile 1997, dell'ammontare di eventuali somme residue non indicate nell'ordinanza sanzionatoria.

La nota del Comune in data 7 aprile 1993, diretta all'avv. ..., si limita a trasmettere una copia della lettera del ... ed a chiedere che il legale effettui una valutazione della richiesta di riesame ivi contenuta, mentre non risulta adottato dal Comune nessun provvedimento di sospensione dell'irrogazione della sanzione amministrativa in questione, sicché il ritardo nel pagamento, rispetto al termine fissato nell'ordinanza irrogativa della sanzione era comunque produttivo di interessi moratori, ai sensi degli artt. 1219 n. 3 e 1224 c.c.. Quanto alla debenza ed all'ammontare degli interessi, non era necessario che essi venissero richiesti e quantificati dal Comune, trattandosi di interessi dovuti per legge, che il ... avrebbe potuto agevolmente calcolare al momento del pagamento del capitale, sulla base del tempo trascorso dalla scadenza del termine fissato dall'ordinanza e della misura degli interessi stabilita dalla legge.

7. Il ricorso va, quindi, rigettato, poiché la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che la causa di incompatibilità non fosse stata tempestivamente rimossa per la persistenza del debito relativo agli interessi.

Omissis.